



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
HEALTH AND SAFETY AT WORK

Relatore:
Prof.ssa Laura Torsello

Rapporto Finale di:
Alessia Mercuri

Anno Accademico 2023/2024

Per “salute e sicurezza sul lavoro” (SSL) si fa riferimento all’insieme di norme, principi, politiche e pratiche volte a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori all’interno di un ambiente lavorativo.

ABSTRACT

Il tema della salute e sicurezza sul lavoro si è evoluto da una quasi totale assenza di protezione per i lavoratori durante la Rivoluzione Industriale a un complesso sistema di normative e pratiche moderne. Nel XX secolo, il movimento sindacale e la sensibilità verso i diritti umani hanno portato maggiore attenzione a questi temi. In Italia, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) ha consolidato e ampliato la normativa precedente, introducendo misure preventive e responsabilità per i datori di lavoro. Oggi, la salute e sicurezza sul lavoro è vista come una componente fondamentale della responsabilità sociale delle imprese, migliorando sia la protezione dei lavoratori che la produttività e la reputazione aziendale.

INDICE:

INTRODUZIONEpag. 1

Cap. I LEGISLAZIONE E NORMATIVE

1.1 Evoluzione normativa negli annipag. 3

1.2 Analisi delle leggi e dei regolamenti nazionali
e internazionali riguardanti la sicurezza sul lavoropag. 9

1.3 Ruolo delle autorità pubbliche e degli organismi
di controllopag. 17

Cap. II VALUTAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI

Introduzione.....pag. 20

2.1 Mappatura dei rischi e pericoli e la valutazione delle
esposizionepag. 21

2.1.1 Figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale...pag. 23

2.2 Prevenzione e protezionepag. 26

2.2.1 Misure di prevenzione e protezionepag. 29

2.3 Corsi di formazionepag. 32

CONCLUSIONEpag.36

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INTRODUZIONE

“La sicurezza sul lavoro non è solo una responsabilità legale, ma un investimento nell’umanità stessa. Proteggere i lavoratori significa preservare la dignità, la salute e la produttività di chi contribuisce al tessuto sociale e all’economia.”

Esploriamo gli aspetti chiave di questo tema cruciale.

La **salute e sicurezza sul lavoro**, comunemente nota come **sicurezza sul lavoro**, riguarda l’insieme di condizioni ideali per la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L’obiettivo principale è ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all’attività lavorativa, prevenendo infortuni e malattie professionali. Attualmente il punto di riferimento è La legge quadro 81/08, nota anche come Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e rappresenta una guida esaustiva alla normativa sulla sicurezza nel lavoro in Italia, stabilisce le regole per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori.

Fungerà quindi da struttura portante per la redazione di questa tesi. Questa legge combina una serie di norme in materia di sicurezza che si sono evolute nel tempo. Tra le principali disposizioni, la legge prevede l’obbligo per i datori di

lavoro di adottare misure preventive per garantire l'incolumità dei dipendenti, la promozione della formazione e dell'informazione sui rischi professionali e l'istituzione di organismi di vigilanza per monitorare l'applicazione delle norme.

In sintesi, la legge 81/08, stabilisce le misure per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle sedi lavorative, richiedendo ai datori di lavoro di adottare misure preventive, promuovere formazione e informazione sui rischi professionali e istituire organismi di vigilanza. Attraverso quindi l'analisi della normativa di riferimento (81\08 T.U) e dei principi fondamentali, cercheremo di comprendere come garantire un ambiente di lavoro tranquillo e positivo, favorendo la produttività e lo sviluppo dell'azienda. Questo include l'implementazione di procedure di valutazione e monitoraggio dei rischi presenti, così come l'adozione di provvedimenti specifici per prevenire incidenti e malattie professionali.



Figure 1: "Lunch Atop a Sky Skyscraper" (pranzo in cima ad un grattacielo) titolava il New York Herald Tribune nel 1932

Cap.I LEGISLAZIONE E NORMATIVE

1.1 EVOLUZIONE NORMATIVA NEGLI ANNI

Nel corso del tempo, gli incidenti sul lavoro venivano considerati eventi casuali, imponderabili ed imprevedibili. La maturazione di una coscienza sociale ha invece elaborato la convinzione che molto si poteva fare per la prevenzione.

Il concetto di “**sicurezza sul lavoro**” ha radici profonde, risalenti addirittura ai tempi antichi. Una delle prime testimonianze si trova nella Bibbia, nel libro del Deuteronomio, scritto tra il VI e il V secolo a.C. In questo testo, al capitolo 22, versetto 8, si legge l’invito a costruire un parapetto intorno alle terrazze delle case nuove per prevenire incidenti e tragedie.

Già **Ippocrate**, tra il IV e il V secolo a.C. a cui si attribuisce l’istituzione della scienza medica, stimolava i propri alunni ad indagare sull’attività lavorativa dei pazienti per individuare una correlazione tra le patologie rilevate e le loro condizioni di vita

Nel **Medioevo**, le corporazioni di artigiani iniziarono a sviluppare regolamenti interni per proteggere i loro membri, inclusi rudimenti di sicurezza e igiene.

Bisogna però attendere fino al XVI secolo quando il medico tedesco **Georg Bauer** scrisse il primo trattato di medicina del lavoro “De Re Metallica” (Sulla natura dei metalli). Il testo individuava le malattie correlate alle attività estrattive. Oggi chiameremo queste malattie polmonari dovute all’inalazione

prolungata di polvere “ silicosi “. Facendo un balzo in avanti di due secoli ci soffermiamo sulla figura di **Bernardo Ramazzini**, professore dell’Università di Medicina di Modena e Parma, considerato il padre della Medicina del Lavoro, che nel 1700 scrive “ De Morbis Artificum Diatriba “ (Le Malattie dei Lavoratori) in cui parlava di oltre 40 malattie legate alle professioni, soprattutto quelle artigianali. La sua analisi si basava sui fattori di rischio studiando una strategia terapeutica e misure di prevenzione da adottare, anticipando di oltre 300 anni le basi della moderna Medicina del Lavoro. Ripeteva spesso il motto “ prevenire è meglio di gran lunga che curare “.

Tra il 1760 e il 1830, l’Inghilterra fu teatro della **Prima Rivoluzione Industriale**, una trasformazione epocale che segnò il passaggio da una società basata sull’agricoltura e l’artigianato a un sistema industriale moderno. Nei nuovi stabilimenti le condizioni di lavoro erano alquanto precarie, si lavorava 12 ore al giorno in ambienti angusti senza alcuna considerazione delle norme igieniche e di sicurezza e per sopperire alla grande domanda in costante crescita, entravano in fabbrica anche donne e bambini.

Nel 1833 l’**Inghilterra** compì un primo passo significativo con il “**Factory Act**” che iniziò a prendere in considerazione tali problematiche, seguito poi dalla **Germania** nel 1884 che approvò una *legge contro gli infortuni* e le prime norme di prevenzione. **In Francia**, la prima legge sulla salute e sicurezza negli stabilimenti industriali fu emanata nel 1893. Gli U.S.A. con molto ritardo, fecero una delle prime e più importanti leggi in merito nel 1908 (Federal Employers Liability Act) (FELA) e un’altra pietra miliare fu il Occupational Safety and Health Act (OSHA) del 1970.

Dopo che, le condizioni dei sobborghi industriali in tutta Europa e il malcontento degli operai, hanno spinto a regolamentare il lavoro, anche in Italia s'inizia a prendere dei provvedimenti. Durante il periodo dal 1886 al 1899, una serie di leggi iniziarono a regolamentare le occupazioni dei lavoratori nelle miniere e l'impiego dei bambini, dando vita alle prime norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Nasce dapprima la **Cassa Nazionale Infortuni (CNAIL)** assicurazione volontaria che si trasformerà poi in sistema di previdenza collettivo conosciuto tutt'oggi come **INAIL**.

II NOVECENTO è indubbiamente il secoli più importante per la storia della sicurezza sul lavoro. Diverse misure legislative furono introdotte per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori. Innalzando l'età minima per lavorare prima a 12, poi a 14 anni, fu istituito l'**Ispettorato per il lavoro** per sorvegliare la messa in pratica di tali normative, leggi di igiene comportamentale sul lavoro, fino al Regio decreto del 1929 n. 928 che iniziò a tutelare le malattie professionali. Degno di menzione poi sono il **Codice Penale** del 1930 ancora in vigore che agli articoli 437 e 451 sono previste sanzioni per coloro che non installano o rimuovono i dispositivi di sicurezza per gli infortuni. Poi, la legge del 26 aprile 1934, numero 653, regola e tutela il lavoro delle donne e dei fanciulli, riconoscendo la necessità di particolari accorgimenti per categorie specifiche di lavoratori. Nello stesso anno, entra in vigore il Regio Decreto numero 1265, noto come "Testo unico delle leggi sanitarie", ancora oggi un importante riferimento per molte normative urbanistiche. Nel 1942, viene approvato il **Codice Civile**, il cui articolo 2087 stabilisce che gli imprenditori

sono tenuti a garantire l'integrità fisica e morale dei lavoratori, adottando le misure necessarie in base alla natura del lavoro, all'esperienza e alla tecnica disponibile. Le più importanti novità sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori vengono introdotte però nel dopoguerra.

La **Costituzione della Repubblica Italiana**, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, permeata di spirito sociale, rispondeva alle istanze più profonde del popolo italiano. Lo Stato si qualifica preliminarmente, all'**art. 1**, in un triplice modo: come Repubblica, democratica, fondata sul lavoro, attribuito quest'ultimo di significato storico-dogmatico e politico e viene elevato a nucleo fondamentale della struttura statale.

L'articolo **32** poi, sottolinea il diritto alla salute come un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. L'articolo **35** afferma che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. L'**art. 38** prevede che ogni cittadino inabile al lavoro sprovvisto di mezzi ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, e che siano assicurati in caso d'infortunio i mezzi adeguati alle esigenze di malattia, invalidità o vecchiaia.

L'articolo **41**, invece, protegge la libertà di iniziativa economica privata, purché sia in linea con l'utilità sociale e non ledi la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

Allo stato attuale possiamo individuare ben due momenti storici di emanazione di normative in tema di sicurezza sul lavoro: **il primo** è rappresentato dalle norme emanate dagli anni '50 fino agli '80, nati allo scopo di conciliare le esigenze di cambiamento delle realtà politiche e sociali ed industriali a seguito

del dopoguerra con il bisogno sempre più pressante di una tutela di sicurezza nel mondo del lavoro, **il secondo** è caratterizzato dalle norme emanate dagli anni '90 in conseguenza al recepimento delle direttive comunitarie ed alla consapevolezza del coinvolgimento dinamico dei lavoratori nella gestione della sicurezza aziendale.

Negli anni '50, l'Italia conobbe un periodo di crescita economica noto come **“boom economico”**, ma con tale sviluppo arrivò anche un notevole aumento degli infortuni e delle malattie professionali. Di conseguenza, furono introdotti una serie di Decreti del Presidente della Repubblica, rimasti in vigore per quasi 50 anni e ora abrogati. Tra questi, il D.P.R. 547/1955 riguardava la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.P.R. 164/1956 la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni, e il D.P.R. 303/1956 le norme sull'igiene del lavoro. Questa fase di prevenzione si basava principalmente sulla protezione tecnologica delle macchine e delle attrezzature, focalizzandosi sulla gestione dei pericoli. Nel 1965, venne pubblicato il D.P.R. del 30 giugno, numero 1124, che racchiudeva il **“testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”**. Questo testo unico segnò un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori, garantendo una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. I movimenti operai e sindacali degli anni '70 contribuirono sempre più a mettere al centro la tutela del lavoratore all'interno delle aziende. Non a caso è proprio del 1970 l'emanazione dello **Statuto dei lavoratori**. Durante la Terza Rivoluzione Industriale del 1970 un periodo fondamentale in cui venne definito il concetto moderno di sicurezza del lavoro, venne promulgata la legge del 20

maggio 1970, numero 300, che introdusse lo Statuto dei lavoratori. L'**articolo 9** di questo statuto sanciva la *tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori*, riconoscendo loro il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. I lavoratori, tramite le loro rappresentanze, potevano promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure atte a preservare la loro salute e integrità fisica. **Nel 1978, venne istituito il servizio sanitario nazionale** con la legge numero 833 del 23 dicembre, che assegnava (**art. 21**) alle **ASL** (unità sanitarie locali) il compito di controllare e tutelare l'igiene ambientale per prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali. Il decreto legislativo 626/94 poi, recepisce alcune direttive europee in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Infine, il **Decreto Legislativo 81/08**, coordinato con il **D.Lgs.106/2009**, fornisce un vero e proprio "**Codice della salute e della sicurezza sul lavoro**". Totalmente coerente con le vigenti normative comunitarie ed internazionali in materia di sicurezza sul lavoro, costituendo il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico e a quello delle **malattie professionali**.

G. Mannozi, *Sicurezza sul lavoro: una lunga storia*, in SicurAmbiente.it, 2 novembre 2020.

D. Rigoli, *Sicurezza sul lavoro: la storia della normativa*, in Edil Tecnico, 12 giugno 2018.

R. Zucchetti *Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia* – 14 articoli pubblicati su Quotidiano Sicurezza.it. tra set. dic.2011.

1.2 ANALISI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come già detto, per avere una disciplina organica, bisognerà attendere il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (noto anche come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che recepisce le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo importante documento stabilisce le norme comportamentali per garantire luoghi di lavoro sicuri e ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori a rischi e infortuni connessi all'attività lavorativa. Prevede un modello partecipativo della valutazione dei rischi finalizzato a programmare la prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute del lavoratore. Il T.U. è oggi il punto di riferimento per tale materia.

Campi di applicazione

Il Testo Unico (che d'ora in poi abbrevieremo in TU) ha esteso, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione. Si rivolge infatti a:

- tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
- tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari;
- per i contratti di somministrazione (D.Lgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori;
- lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente;

- lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI conformi.

Tutto il corpus legis precedente sulla salute e sicurezza sul lavoro, è ora riordinato e coordinato nel **T.U.** che si compone di **13 titoli** e **52 allegati**

Più precisamente:

titolo I Disposizioni generali

titolo II Luoghi di lavoro

titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI

titolo IV Cantieri temporanei o mobili

titolo V Segnaletica di sicurezza

titolo VI Movimentazione manuale dei carichi

titolo VII Videoterminali

titolo VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni...)

titolo IX Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni...)

titolo X Agenti biologici

titolo XI Atmosfere esplosive

titolo XII Disposizioni penali titolo XIII Disposizioni finali

Ecco alcuni punti chiave e gli articoli correlati:

1. Principi comuni (Titolo I):

- **Articoli 1-4:** Disposizioni generali.
- **Articoli 5-14:** Sistema istituzionale.

2. Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (Titolo I, Capo III):

- **Articoli 15-27:** Misure di tutela e obblighi.

- **Articoli 28-30:** Valutazione dei rischi.
- **Articoli 31-35:** Servizio di prevenzione e protezione.
- **Articoli 36-37:** Formazione, informazione e addestramento.
- **Articoli 38-42:** Sorveglianza sanitaria.
- **Articoli 43-46:** Gestione delle emergenze.
- **Articoli 47-52:** Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori.
- **Articoli 53-54:** Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche sugli infortuni e le malattie professionali.

3. Disposizioni penali (Titolo I, Capo IV):

- **Articoli 55-60:** Sanzioni.

4. Luoghi di lavoro (Titolo II):

- **Articoli 62-67:** Disposizioni generali.
- **Articolo 68:** Sanzioni.

5. Uso delle attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale

(Titolo III):

- **Articoli 69-73 bis:** Uso delle attrezzature di lavoro.
- **Articoli 74-79:** Uso dei dispositivi di protezione individuale.
- **Articoli 80-87:** Impianti e apparecchiature elettriche.

6. Cantieri temporanei o mobili (Titolo IV):

- **Articoli 88-104 bis:** Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

- **Articoli 105-156:** Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Il **T.U.** elenca anche misure specifiche per rischi o settori di attività, coprendo una vasta gamma di aspetti, come la movimentazione manuale di carichi, l'uso di videotermini, l'esposizione ad agenti fisici, biologici e cancerogeni, e altro ancora. Questo quadro normativo è fondamentale per preservare la salute e l'integrità dei lavoratori e garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto. Il testo normativo, in particolare, prevede un modello partecipativo della valutazione dei rischi finalizzato a programmare la prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute del lavoratore.

Principali finalità riguardanti il Testo Unico:

- **OBIETTIVO:** Garantire un elevato standard di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, riducendo i rischi e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.
- **MISURE GENERALI:** Include disposizioni generali applicabili a tutti i settori lavorativi, come la valutazione di rischi, la formazione e l'informazione dei lavoratori e l'adozione di misure preventive.
- **DISPOSIZIONI SPECIFICHE:** Tratta di rischi particolari legati a specifiche attività lavorative, come la movimentazione dei carichi, l'uso di videotermini, l'esposizione ad agenti fisico-chimici, biologici e cancerogeni.

- **ADATTABILITA'**: IL TUSL è basato su principi generali che possono essere adattati alle diverse realtà aziendali, permettendo di individuare ed adottare le misure più adeguate per ogni contesto lavorativo.
- **FIGURE DI GARANZIA DELLA SICUREZZA AZIENDALE**: le figure coinvolte includono il *datore di lavoro*, il *dirigente*, il *preposto* e il *lavoratore*. Ognuno di loro ha ruoli specifici nella gestione della sicurezza e nell'attuazione delle direttive.
- **CULTURA DELLA SICUREZZA**: Promuove la diffusione di una cultura della sicurezza attraverso la formazione continua e l'implementazione di misure preventive.
- **EVOLUZIONE NORMATIVA**: Questa legge, nonostante non sia l'unica normativa in materia di sicurezza, si pone come punto di riferimento fondamentale per la tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori e nel corso del tempo: il Testo Unico è stato soggetto a integrazioni e modifiche legislative, comprese quelle legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

In sintesi il testo unico bilancia la tutela dei lavoratori con procedure chiare a tutti gli attori coinvolti per gli adempimenti delle procedure nelle dinamiche aziendali attraverso i diversi ruoli che essi svolgono.

CE progetto salute.

Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro (SSL) ha costituito il fulcro del progetto europeo fin dall'inizio con la creazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il traguardo principale per la SSL nell'iter evolutivo dell'UE è stato raggiunto con la pubblicazione della direttiva quadro (89/391/CEE) nel 1989. Tale atto normativo stabiliva principi comuni e poneva la valutazione dei rischi al centro della legislazione sulla SSL. Essa garantiva prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza in tutta Europa, sebbene gli Stati membri siano autorizzati a mantenere o stabilire misure più severe.

Nel 1984 è stata creata l'**EU-OSHA**, l'agenzia d'informazione dell'Unione europea nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro. La sua missione è rendere i luoghi di lavoro più sicuri, sani e produttivi, a vantaggio delle imprese, dei lavoratori e dei governi. L'Agenzia promuove una cultura della prevenzione dei rischi per migliorare le condizioni di lavoro in Europa.

- **Il quadro strategico**

Il quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 della Commissione europea definisce le priorità e le azioni chiave per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, affrontando i rapidi cambiamenti che si stanno verificando nell'economia, nell'evoluzione demografica e nei modelli di lavoro.

Priorità strategiche

Il quadro strategico adotta un approccio tripartito — coinvolgendo le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le parti sociali e altre parti interessate — e si concentra su tre priorità chiave:

1. **anticipare e gestire il cambiamento** nel contesto della transizione verde, digitale e demografica;
2. **migliorare la prevenzione** degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e adoperarsi per raggiungere un approccio «Visione Zero» rispetto alla mortalità connessa al lavoro;
3. **aumentare la preparazione** per rispondere alle crisi sanitarie attuali e future.

Direttive e linee guida (in materia di sicurezza e salute sul lavoro)

❖ **Direttive europee** È stata adottata un'ampia gamma di misure comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base dell'articolo **153 del trattato** sul funzionamento dell'Unione europea. Le direttive europee sono **giuridicamente vincolanti** e devono essere recepite negli ordinamenti nazionali dagli stati membri. Le direttive europee stabiliscono requisiti minimi e principi fondamentali, come il principio di prevenzione e valutazione dei rischi, e determinano le responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori.

❖ **Linee guida dell'UE** Le linee guida costituiscono documenti **non vincolanti** volti ad agevolare l'applicazione delle direttive europee.

Esistono diversi tipi di linee guida, quali, ad esempio, le linee guida pratiche della Commissione europea, che stabiliscono le migliori prassi per la

prevenzione dei rischi, le raccomandazioni del Consiglio, le comunicazioni della Commissione europea, gli accordi con le parti sociali dell'UE, ecc.

Per concludere una piccola chiosa. L'8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Bois du Cazier vicino alla cittadina belga di Marcinelle, scoppiò un incendio che causò la morte di 262 minatori. Tra le vittime 136 erano italiane. L'incendio fu causato da una scintilla elettrica che innescò la combustione di olio ad alta pressione. Le fiamme si propagarono rapidamente attraverso le strutture in legno della miniera rendendo quasi impossibili i soccorsi. Solo 13 minatori riuscirono a sopravvivere. Questo disastro ha avuto un impatto profondo, soprattutto sulla comunità italiana in Belgio e ha portato ad una maggiore consapevolezza delle condizioni di lavoro nelle miniere. Oggi il sito della miniera di Bois du Cazier è patrimonio dell'UNESCO e serve come memoriale per le vittime. In relazione al fatto che tutti i cittadini comunitari hanno il diritto di lavorare in qualsiasi stato membro senza il bisogno di un permesso di lavoro, (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea “ TFUE “ e dalla direttiva 2004/38 CE), è appunto importante che le regole sulla salute e sicurezza nel lavoro siano armonizzate in tutti i Paesi membri.

osha.europa.eu/it

1.3 RUOLO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Queste autorità coordinate fra loro, lavorano insieme per garantire la sicurezza sul posto di lavoro e per gestire gli incidenti sul lavoro quando si verificano.

In Italia, la salute e sicurezza sul lavoro è un tema regolato da un quadro normativo complesso che coinvolge diverse autorità pubbliche e organismi di controllo. Questi enti svolgono ruoli cruciali nella vigilanza, prevenzione e gestione delle condizioni di lavoro. Ecco i principali:

1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Ruolo: È il principale organismo di coordinamento e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si occupa dell'elaborazione delle politiche e delle normative.

- Attività: Promuove e coordina le attività di prevenzione e controllo, anche attraverso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

2. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

- Ruolo: È un'agenzia del Ministero del Lavoro incaricata di svolgere attività ispettive e di vigilanza in ambito lavorativo, inclusa la sicurezza sul lavoro.

- Attività: Gli ispettori dell'INL verificano il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, compresa l'adozione di misure preventive da parte dei datori di lavoro.

3. INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)

- Ruolo: Fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Attività: L'INAIL svolge anche attività di ricerca, formazione, consulenza e promozione della sicurezza sul lavoro.

4. ASL (Aziende Sanitarie Locali) - Dipartimenti di Prevenzione

- Ruolo: Attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), le ASL svolgono attività di controllo e vigilanza a livello territoriale.
- Attività: Controllano l'applicazione delle normative sulla sicurezza, effettuano sopralluoghi e indagini su infortuni e malattie professionali.

5. Regioni e Province Autonome

- Ruolo: Hanno competenze legislative e amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coordinando le attività delle ASL sul territorio.
- Attività: Le Regioni elaborano piani di prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro.

6. Comitati Regionali di Coordinamento (CRC)

- Ruolo: Sono istituiti in ciascuna regione per coordinare le attività di vigilanza e promozione della sicurezza sul lavoro tra i vari enti.
- Attività: Facilitano il coordinamento tra ASL, INAIL, INL e altre autorità coinvolte.

7. Vigili del Fuoco

- Ruolo: Competenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza in caso di emergenze.

- Attività: Svolgono ispezioni e rilasciano certificazioni di conformità per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

8. Comitato Tecnico Scientifico per la Sicurezza sul Lavoro

- Ruolo: Organo consultivo che fornisce supporto tecnico-scientifico alle istituzioni.

- Attività: Elabora linee guida e buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

9. Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) è una banca dati istituita per fornire dati utili a orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro.

10. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

- Ruolo: Sono eletti dai lavoratori per rappresentarli su questioni di salute e sicurezza.

- Attività: Collaborano con il datore di lavoro per migliorare le condizioni di sicurezza e segnalano rischi o situazioni pericolose.

11. Comitato per la Sicurezza sul Lavoro aziendale

- Ruolo: Presente nelle aziende più grandi, ha il compito di monitorare e migliorare la sicurezza all'interno dell'azienda.

- Attività: Svolge incontri periodici per valutare i rischi e prevenirli.

Cap. II VALUTAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI

Titolo I Cap. III ART. 28 e 30 Dlgs.81/08

La valutazione dei rischi è un processo fondamentale che consiste nell'analisi di tutte le attività lavorative che possono rappresentare un potenziale danno per la salute, compresi i materiali, le apparecchiature, i metodi e le prassi lavorative. La gestione adeguata dei rischi sul lavoro è un dovere del datore di lavoro, che deve predisporre tutti gli interventi più opportuni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Da una strategia strutturata **dell'analisi dei rischi** nell'ambito del luogo di lavoro, derivano tre elementi fondamentali: **la valutazione, la gestione, la comunicazione del rischio.**

Ma cosa si intende con i concetti di rischio e pericolo?

Il D.Lgs. 81/08 risponde a questa domanda nell'articolo 2 alle lettere r) e s):

- **«pericolo»:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- **«rischio»:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Riprenderemo poi questi concetti al par. 2.2 per ora parleremo genericamente dei rischi.

2.1 Mappatura dei rischi e pericoli e la valutazione delle esposizioni.

La valutazione dei rischi, secondo la definizione stabilita dalla legge art. 28 del D.Lgs. 81/08, rappresenta un fondamentale processo finalizzato a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. Questo strumento, obbligatorio per tutte le aziende, permette di individuare e valutare i potenziali pericoli presenti nell'ambiente di lavoro, al fine di adottare le misure preventive adeguate. La valutazione dei rischi si basa su una metodologia scientifica e rigorosa, che coinvolge l'analisi dei fattori fisici, chimici, biologici, ergonomici e organizzativi. Attraverso questo processo, è possibile identificare le situazioni di pericolo e valutare il grado di rischio, al fine di adottare le misure di protezione e i dispositivi di sicurezza necessari. La legge 81/08, inoltre, prevede che la valutazione dei rischi sia aggiornata periodicamente, per garantire la continuità della tutela dei lavoratori e la conformità alle norme vigenti.

L'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'oggetto della valutazione dei rischi. In particolare, la valutazione deve riguardare i seguenti aspetti:

- 1) Attrezzature di lavoro
- 2) Sostanze o miscele chimiche impiegate
- 3) Sistemazione dei luoghi di lavoro
- 4) Stress lavoro-correlato (secondo gli accordi europei)
- 5) Lavoratrici in stato di gravidanza (conformemente al D.Lgs. 151/2001)
- 6) Differenze di genere
- 7) Età
- 8) Provenienza da altri Paesi
- 9) Tipologia contrattuale
- 10) Possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.

Inoltre, l'**art. 29** prevede il **Documento di Valutazione dei Rischi** (DVR) che deve essere suddiviso in tre parti: l'identificazione dei *fattori di rischio*, la valutazione dei *rischi associati*, *le misure preventive* da adottare per eliminare o ridurre tali rischi.

In particolare, la valutazione e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi sono finalizzate a:

- individuare i **rischi per la salute** che potrebbero causare infortuni e malattie professionali;
- definire le modalità adeguate per **eliminarli** o ridurli a **livelli accettabili**;
- fornire a tutti i soggetti coinvolti gli **strumenti** adeguati, quali dispositivi di protezione e informazioni, formazione e addestramento adeguati a tutelare la salute durante l'attività lavorativa.

La valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro non delegabile. Per semplificare la redazione del documento, il datore di lavoro ha la possibilità di redigere il DVR attraverso le procedure standardizzate (DVRS) come definito dall'art. 29 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro quindi, redige tale documento, in stretta collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), come stabilito dall' art. 29 D.Lgs. 81\2008, commi 1 e 2.

2.1.1 Figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale

Cosa si intende per servizi di prevenzione e protezione?

Per capire **che cos'è il servizio prevenzione e protezione**, o SPP come è spesso abbreviato, bisogna citare la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera l del D.lgs 81/08 che lo descrive come: "*l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori*". Si tratta, dunque, di un apposito gruppo di persone che può essere interno o esterno all'azienda a cui è stato affidato il compito specifico di collaborare con il Datore di Lavoro per garantire il più alto livello di sicurezza possibile sul luogo di lavoro e salvaguardare la salute e l'integrità dei lavoratori da tutti i rischi presenti.

Il SPP ha il compito di:

- Individuare i fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro.
- Elaborare strategie e misure preventive per proteggere i lavoratori dai rischi individuati.
- Organizzare programmi di informazione e formazione per i lavoratori.
- Redigere piani di emergenza ed evacuazione.

Responsabili della sicurezza aziendale

L'**articolo 2** del Decreto Legislativo 81/08 elenca le figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale. Queste figure sono tassativamente previste e svolgono compiti specifici per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori:

Datore di Lavoro: *"Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*

Dirigente per la Sicurezza *"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*

Preposto per la Sicurezza *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP *"persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi"*

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione – ASPP *"persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)"* (Il suo ruolo principale è quello di supportare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nelle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori).

Medico Competente *"medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto"*

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS *"persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro"*

Lavoratore *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".*

Addetti alla Gestione delle Emergenze *"lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza"*

Anche le piccole aziende devono rispettare le norme sulla prevenzione e protezione, tuttavia la dimensione influisce sulle figure coinvolte.

T.U. D.lgs 81/08 I riferimenti normativi sono contenuti nella stesura del testo.

T.Dragone, F. R. Mignacca, A. Nicifero- Sicurezza al passo coi tempi- INAIL-

2.2 PREVENZIONE E PROTEZIONE

Cosa si intende per misure di prevenzione e protezione

In ambito di sicurezza sul lavoro, le misure di prevenzione e protezione sono strategie e azioni volte a ridurre o eliminare i rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti sul posto di lavoro. Qual è la differenza? Semplice, le misure di prevenzione mirano ad evitare l'insorgere dei rischi, mentre le misure di protezione si concentrano sulla riduzione dei rischi presenti.

PREMESSA : (Rischi, pericoli, infortuni,)

Anzitutto dobbiamo fare una distinzione tra **rischio e pericolo**. Queste parole sono spesso usate in modo intercambiabile ma presentano una differenza sostanziale.

✓ Un **rischio**, è la probabilità che sia raggiunto il limite di sicurezza che potenzialmente può causare un danno. Es: movimento con un carrello elevatore un peso al di sopra della portata consentita.

✓ Il **pericolo** è una qualità intrinseca di una determinata condizione o materiali. Es: lavoro in una fabbrica di fuochi pirotecnici. Rappresenta quindi una causa potenziale di un danno.

Quindi: In altre parole, il pericolo è la causa potenziale di un incidente, mentre il rischio esprime la possibilità che tale incidente si verifichi.

Per infortunio sul lavoro (definizione del ministero) *si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona, o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:*

La lesione, la causa violenta, l'occasione di lavoro.

Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

È infortunio sul lavoro anche il così detto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli causati per colpa del lavoratore stesso.

A livello giuridico, i termini "**infortunio sul lavoro**" e "**incidente sul lavoro**" possono avere significati specifici e distinti, anche se spesso vengono usati in modo intercambiabile nel linguaggio comune. Ecco le principali differenze:

1. Infortunio sul lavoro:

Definizione: Un infortunio sul lavoro è un evento traumatico che causa un danno fisico o mentale al lavoratore durante l'esecuzione delle sue mansioni lavorative o durante il tragitto casa-lavoro.

Aspetti giuridici: L'infortunio sul lavoro è disciplinato da leggi specifiche che obbligano il datore di lavoro a garantire la sicurezza sul posto di lavoro e a fornire assicurazione contro gli infortuni. In Italia, ad esempio, l' INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestisce le assicurazioni e le indennità per gli infortuni sul lavoro.

Postumi: il trauma deve comportare l'assenza dal lavoro per più di tre giorni.

Risarcimento: Il lavoratore infortunato ha diritto a indennizzi economici, copertura delle spese mediche e altre forme di assistenza.

2. **Incidente sul lavoro:**

Definizione: Un incidente sul lavoro è un evento o una serie di eventi che possono o meno causare un infortunio. Non necessariamente comporta un danno fisico o mentale immediato.

Aspetti giuridici: Gli incidenti sul lavoro includono anche situazioni in cui non si verifica un infortunio, ma che comunque rappresentano un rischio per la sicurezza. La legge richiede che tali incidenti vengano segnalati e registrati, anche se non comportano un infortunio, al fine di prevenire futuri incidenti e migliorare le condizioni di sicurezza. (Esempio di differenziazione):

Infortunio: Un lavoratore cade da una scala e si frattura un braccio. Questo è un infortunio sul lavoro.

Incidente: Una scala instabile viene utilizzata sul posto di lavoro e un lavoratore quasi cade, ma riesce a stabilizzarsi senza farsi male. Questo è un incidente sul lavoro che non ha causato un infortunio ma che deve essere registrato per prevenire futuri infortuni.

In sintesi, mentre tutti gli infortuni sul lavoro sono causati da incidenti, non tutti gli incidenti sul lavoro causano infortuni. La legge considera entrambi importanti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, richiedendo misure preventive e correttive per entrambi.

La malattia professionale invece, sorge a causa della prolungata esposizione a fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro. L'INAIL riconosce le malattie professionali e offre prestazioni economiche e sanitarie ai lavoratori colpiti.

I dati INAIL aggiornati a dicembre 2023 mostrano un calo significativo degli infortuni sul lavoro rispetto al 2022. Le denunce totali di infortunio sono scese del 19,2%, passando da 607.806 casi a 491.165. Questo decremento è stato particolarmente evidente nella gestione "Industria e servizi", dove gli infortuni sono diminuiti del 19,8%. Tuttavia, il numero di infortuni in itinere (avvenuti durante il tragitto casa-lavoro) ha registrato un aumento del 4,7%, passando da 89.967 a 94.191.

Per quanto riguarda i decessi, sono state presentate 1.041 denunce di infortuni mortali, con un calo del 4,5% rispetto all'anno precedente. Questo calo è stato principalmente osservato nei casi mortali in itinere, mentre gli incidenti sul luogo di lavoro sono leggermente aumentati.

Le denunce di malattie professionali, invece, hanno mostrato un aumento significativo del 19,7%, con 72.754 casi segnalati nel 2023, rispetto ai 60.591 del 2022. Le patologie più comuni denunciate includono quelle del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, seguite da malattie del sistema nervoso e dell'orecchio.

2.2.1 Misure di prevenzione e protezione

Dopo aver fatto una doverosa premessa sui rischi, pericoli e infortuni, passiamo alle **misure di prevenzione e protezione** che, come abbiamo già detto, servono ad evitare che si verifichi una determinata situazione di pericolo.

- Le misure di prevenzione :

A) Misure tecniche

Le misure tecniche riguardano l'implementazione di tecnologie, dispositivi e infrastrutture che riducono o eliminano i rischi. Esempi di misure tecniche includono l'installazione di sistemi di ventilazione, l'utilizzo di materiali ignifughi e l'adozione di sistemi di rilevamento di gas tossici.

B) Misure organizzative

Le misure organizzative coinvolgono l'adozione di processi e procedure per minimizzare i rischi. Ciò può includere la pianificazione del lavoro, la rotazione dei turni, l'implementazione di procedure di emergenza e la limitazione dell'accesso a determinate aree.

C) Misure comportamentali

Le misure comportamentali si concentrano sull'influenzare il comportamento delle persone attraverso la formazione, l'informazione e la promozione di una cultura della sicurezza. Esempi di misure comportamentali includono la formazione sui rischi specifici, l'uso corretto delle attrezzature di protezione e la promozione di buone pratiche di igiene.

- Le misure di protezione

Le **misure di protezione** sono volte a ridurre l'impatto e gli effetti dannosi di tutti quei rischi residui che, nonostante l'azione di prevenzione, non è stato possibile eliminare del tutto. Esse, a loro volta, possono essere suddivise in:

A) Misure di protezione collettiva

Le protezioni collettive sono misure che beneficiano l'intero gruppo di lavoratori. Esempi di protezioni collettive includono l'installazione di barriere, l'utilizzo di sistemi di aspirazione e l'adozione di procedure di evacuazione ecc.

B) Misure di protezione individuale D.lgs81\08 e smi all'art. 74.

Tali misure consistono nell'adozione dei dispositivi di protezione individuale o **DPI** che i lavoratori devono utilizzare correttamente per ridurre l'esposizione ai rischi. Ci sono diverse categorie di DPI, esse possono includere *caschi, occhiali di protezione, guanti, mascherine e dispositivi di protezione acustica, per le vie respiratorie, scarpe antinfortunistiche, sistemi di arresto caduta, imbracature ecc.* Come poi specificato all'art. 75 del D.Lgs. 81/08 i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Secondo l'art. 18 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente ove presente. I DPI devono essere classificati in base alle categorie di rischio: I, II, III. e conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n.2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

– Ollari, Meini, Formichi - “*La Sicurezza sul Lavoro*” – Zanichelli
“- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – “*Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*”
Manuale informativo per la prevenzione –
INAIL “*Infortuni e malattie professionali*, online gli open data del 2023 “

2.3 CORSI DI FORMAZIONE

Tutto il castello legislativo costruito sulla sicurezza e salute sul lavoro, per non rimanere solo astratta teoria, poggia su un basamento fondamentale che sono i **corsi sulla sicurezza** che devono materializzare nella realtà quanto previsto dalle normative. Questi affrontano in maniera chiara ed approfondita la disciplina che mira a contrastare gli infortuni e le malattie professionali che costituiscono importanti priorità per tutti i settori lavorativi, al fine di prevenire il verificarsi di eventi dannosi.

I corsi affrontano tutte le nozioni sui protocolli e sulle procedure di sicurezza per garantire che il luogo di lavoro sia libero da potenziali pericoli. Coprono argomenti come la gestione del rischio, le normative in materia di salute e sicurezza, la prevenzione degli incidenti, i piani di risposta alle emergenze e tanto altro.

Il percorso formativo deve analizzare in modo sistematico la disciplina di riferimento di cui al T.U. D.Lgs 81/2008 che rappresenta come già sappiamo oggi la principale normativa in materia.

Il tema viene sviluppato sia con riferimento ai **soggetti pubblici** con funzione di indirizzo e controllo, sia dei **soggetti aziendali** chiamati a ricoprire specifiche funzioni in materia, nei diversi settori, tanto dal lato del datore di lavoro, quanto dal lato dei lavoratori.

In cosa consiste il corso di sicurezza sul lavoro? E' un percorso didattico con lo scopo di fornire ai lavoratori, ai loro rappresentanti e ai soggetti partecipi della sicurezza, la formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del D. lgs 81/08.

La struttura del corso è normata dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, con il quale sono stati stabiliti programmi di contenuti, argomenti e durate diverse sulla base dei destinatari a cui il corso è rivolto. Il successivo Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 ha invece stabilito le modalità in cui il corso può essere erogato.

Ecco i punti principali:

1. Obbligo di formazione: Il datore di lavoro deve garantire che ogni lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza, tenendo conto anche delle conoscenze linguistiche.

2. Contenuti della formazione: La formazione deve contenere concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e organi di vigilanza e controllo.

3. Tempistiche della formazione: La formazione deve essere effettuata all'inizio del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambio, di mansioni, e quando vengono introdotte nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi.

4. Aggiornamenti periodici: La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Quali conoscenze e competenze si possono acquisire con il corso di sicurezza?

Tramite un corso di sicurezza sul lavoro si acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie per gestire e risolvere le situazioni lavorative, comprese quelle di emergenza, nel modo più sicuro ed efficace possibile.

Le conoscenze:

Queste riguardano per lo più gli **aspetti normativi** della materia e trattano elementi come:

- L'evoluzione normativa in materia di sicurezza;
- I principi del D.Lgs 81\08
- Le definizioni e i soggetti del sistema di protezione e prevenzione;
- Le responsabilità civili, penali e amministrative.

Le competenze:

Queste riguardano **aspetti più tecnici**, quali:

A) Le tecniche di individuazione, analisi e valutazione dei rischi

presenti;

B) Le procedure di programmazione e gestione degli interventi di sicurezza;

C) L'utilizzo dei DPI;

D) Le procedure per la corretta gestione delle emergenze.

Si precisa, tuttavia, che si tratta di elenchi esemplificativi e non esaustivi in quanto i contenuti dei singoli corsi si differenziano in base al soggetto destinatario della formazione, come stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Un'azienda può avere **tre livelli di rischio**. In base al livello di rischio viene stabilita la durata della formazione.

I corsi per la sicurezza sono **obbligatori per ciascun individuo** all'interno di un'azienda, di qualunque dimensione essa sia.

Le prime figure a partecipare ai corsi di sicurezza sul lavoro devono essere **i responsabili del controllo della sicurezza**, così da essere in grado di mantenere al sicuro un determinato luogo e da garantire che in esso si possa operare senza rischi.

Al momento dell'assunzione il datore di lavoro deve fornire subito formazione in materia di sicurezza e comunque entro 60 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.

Art. 37 e 73 del D. lgs 81/08. - Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 -
Accordo Stato Regioni del 7/7/2016
[/www.corsisicurezza.it/blog/sicurezza-sul-lavoro.htm](http://www.corsisicurezza.it/blog/sicurezza-sul-lavoro.htm)

CONCLUSIONE

Le leggi ci sono, bisogna che siano applicate e che gli organi competenti verifichino controllando che siano messe in pratica. E' importante tuttavia che cresca lo spirito che anima queste leggi, cioè la massima attenzione al fattore umano mettendo in risalto gli elementi organizzativi che inducono all'errore. Fattori umani (human factors o HF) è una disciplina scientifica che analizza e migliora le interazioni tra l'uomo e gli elementi del sistema in cui opera per aumentare sicurezza e benessere umano e performance del sistema stesso. Taylor, l'ingegnere che ha teorizzato l'organizzazione scientifica del lavoro, ha cambiato il modo di lavorare ottimizzando l'interazione uomo-macchina in modo da massimizzare la produzione. In questo modo ha raggiunto risultati di produttività che l'innovazione tecnologica, da sola, non aveva permesso di raggiungere. Responsabilizzare maggiormente gli operatori sui fattori di rischio è molto importante, però mettere di volta in volta alla gogna il colpevole dell'errore che ha provocato l'incidente sul lavoro, non ci porta da nessuna parte. Bisogna dunque tenere conto dell'influenza reciproca tra le caratteristiche tecniche e organizzative del posto di lavoro e gli effetti sugli operatori umani legati alla loro salute, al loro carico di lavoro fisico, alla loro sicurezza e alla qualità della vita lavorativa. E' essenziale quindi la promozione di una cultura della sicurezza, partendo da un'analisi delle conoscenze e competenze dei singoli sui temi della sicurezza, non solo di chi opera in prima linea, ma anche dei vertici aziendali, che non dovrebbero mai contrapporre sicurezza e produttività.

BIBLIOGRAFIA

- A. Ambrosino - *Internet of Things al servizio della salute e della sicurezza dei lavoratori* DSL 2\22
- L. Angelini *Le sfide della formazione per la sicurezza sul lavoro - DSL 1-2022*
- S. Buoso - *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*. Giappichelli editore 2020.
- M. D'Apote, A. Oleotti - *Manuale per l'applicazione del d.l.gs. 81/2008*. settembre 2023 ed. EPC
- M.G.Elmo – *Salute, sicurezza e prevenzione nei lavori a distanza digitalizzati* ed. Cacucci 2024.
- L. Fiorentini R. Sicari *Analisi valutazione e gestione operativa del rischio*. EPC editore apr. 2020
- C. Frascheri - *Salute e sicurezza sul lavoro*, Edizioni Lavoro, 2016;
- S. Laforgia - *Tutela della salute e sicurezza, benessere dei lavoratori e legalità: interconnessioni organizzative e giuridiche*. DSL 1\ 2016.
- A. Pais - *Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*. EPC editore febbraio 2022
- D. Tomassini - *Sicurezza sul lavoro*. Sandit libri 2021.
- AA.VV - *Compendio di sicurezza nel lavoro*. agosto 2022 ed. giuridiche Simone.

SITOGRAFIA

- * A. Di Martino, Sicurezza con le tre P: prevenzione, protezione, promozione, in *“Repertorio Salute”*, 8 luglio 2015, u.a. 24/08/24
- * Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* – u.a. 24/08/24.
- * Ministero della Salute – *Salute e sicurezza sul lavoro* - u.a. 24/08/24
- * Eu - OSHA - *Una buona SSL è un vantaggio dal punto di vista economico* u.a.24/08/24.
- * Consulenzaintegrata.eu – *consulenza-salute-e-sicurezza-sul-lavoro* u.a. 24/08/24.
- * Ispettorato Nazionale del Lavoro – *Circolare n. 1/22 obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.* u.a. 24/08/24.
- * C. M. Ruocco, *La tutela della salute: una lettura costituzionalmente orientata*, in *Diritto.it*, 23 luglio 2020; u.a. 24/08/24.
- * INAIL - Open data 2023 u.a. 24/08/24.